Separazione e divorzio avanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi  di comparire davanti all’Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzi.

E’ consentito ricorrere a questa procedura semplificata **esclusivamente** in presenza delle seguenti condizioni:

* **Assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine “figlio” deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti;**
* **Esclusione dall’accordo di patti di trasferimento patrimoniale, cioè di patti volti a trasferire o ad assegnare all’uno o all’altro coniuge beni aventi valore economico o comunque suscettibili di valutazione economica**, **con la sola eccezione della possibilità di prevedere la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (assegno divorzile). Non può essere essere prevista la corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cosidetta liquidazione una tantum).**

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 55/2015 all’art. 3 della legge 898/1970, l’accordo inteso ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può essere concluso dopo che sono trascorsi i seguenti termini:

* **12 mesi** dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di saparazione giudiziale;
* **6 mesi** dalla comparizione del coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contente l’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.

**A chi interessa:**

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto o modificare le condizioni di separazione o di divorzio;

**Come:**

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

* iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato);
* trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero;
* residenza di almeno uno dei coniugi.

E' necessario prenotare l'appuntamento con l’ Ufficio di Stato Civile:

* telefonicamente al n. **035-6228413 - 418 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12)**
* inviando un'e-mail a servizio.demografico@comune.pontesanpietro.bg.it

Il giorno concordato l'Ufficiale di stato civile riceve da ciascuna parte la dichiarazione sostitutiva di certificazione  (vedere **Moduli**) - unitamente alla copia della sentenza di omologa di separazione nel caso in cui il matrimonio è stato celebrato in un Comune diverso da Ponte San Pietro- , sulla base della quale redige l'atto di stato civile, che dev'essere sottoscritto da tutti i comparenti.

Poi fissa un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni), al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Alla data del secondo appuntamento i due coniugi si devono presentare per confermare l'accordo. La mancata comparizione **vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.**

All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento in contanti (delibera G.C. n. 221 DEL 19.12.2014).